STATUTO
DI PENNA IN TEVERINA

STATO
A
T.
9
ECA

Statuto speciale

del Comune di Penna in Teverina

Provincia dell'Umbria Circondario di Terni

Iv

IIr

717

Statuto speciale

del Comune di Penna in Teverina

Provincia dell' Umbria Circondario di Terni

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Annotazione

Il presente statuto di Penna, che fin dall'anno 1620 fu stabilito, concordato ed approvato dagli Ill. Sig. Marchesi Orsini Padroni, è stato per ordine della S. Congregazione del Buon Governo ricopiato e trascritto secondo lo Statuto originale che si era ridotto lacero e poco intelligibile, coll'aggiunta in fine del ristretto delle Capitolazioni della Comunità di Orte, della provenienza del Monte Frumentario, o sia Monte Grande e della Fiera e Mercato.

Capitoli dei danni dati dalle bestie

Seminati

1.º In primis che le bestie, che saranno trovate a dar danno nelli seminati di grani, biade, legumi, canape, lini, od altri simili dalle calende di novembre sino alle calende di marzo, si paghi per ciascheduna bestia grossa bajocco uno e mezzo, e per ciascheduna bestia minuta la metà di detta pena; e dalle calende di Marzo sino che saranno metuti e roncati, dette pene saranno pagate duplicate.

Cordelli, Mete de' grani, biade, ed altri generi

2. Item, che facendosi danno nelle gregne o accolture, o Mete dei grani od altre biade, e mucchi o Mattelli di legumi, canape, lini od altre simili, si paghi di pena un grosso per ciascheduna bestia grossa e mezzo grosso per bestia minuta, ed in tal caso le bestie porcine s'intendano per bestie grosse e se daranno danno nelli monlini di grano od altre biade paghino il doppio di detto grosso e mezzo grosso.

Vigne

3. Item che le bestie che saranno trovate a dar danno in Vigne, cioè bestie vaccine ed armenticcie in qualsivoglia tempo paghino due carlini per bestia, e tutte le bestie da soma ed anche le bestie porcine dalle calende di marzo sino che le vigne saranno vendemmiate paghino similmente due carlini per ciaschedune bestia, e dopo le vendemmie sino alle calende di Marzo le bestie da soma paghino un grosso e le porcine mezzo carlino per bestia, e le bestie caprine ed altre bestie minute paghino dalle calende di marzo sinchè sarà vendemmiato un carlino per bestia e dopo la vendemmia fino alle calende di marzo mezzo carlino per bestia.

Canneti

4. Item che le bestie grosse, che daranno danno nelli Canneti debbano pagare un grosso per bestia in qualsivoglia tempo, e per le bestie minute paghino in qualsivoglia tempo mezzo grosso per bestia.

Ristretti

Item che le bestie grosse che daranno danno nelli ristretti di qualsivoglia sorte e nelli Sodoroni delle vigne dove ci sia no frutti paghino mezzo grosso per bestia in dar danno nel le erbe di detti ristretti e sodoroni; ma a rodere qualsivoglia

Casali fuori dei Ristretti

6.° Item che nelli casali fuori delli ristretti in qualsivoglia tempo dell'anno per le bestie grosse si paghi un bajocco per ciascheduna bestia, e per ciascheduna bestia minuta mezzo bajocco; e se in detti casali daranno danno a vedere tanto le bestie grosse quanto le minute paghino un grosso e mezzo grosso per ciascheduna rispettivamente come nel prossimo precedente capitolo.

Ghiande Olive e Frutti

7.° Item che le bestie, che daranno danno nelle ghiande, olive, sore, mele od altri frutti paghino bajocchi tre per ciascheduna bestia tanto grossa quanto minuta, e per il danno dato nelle olive, tanto si paghi di emenda, quanto di pena, se al Padrone non parerà di farle stimare.

Colte

8. Item che non possano andare nelle colti bestie minute mentre vi saranno le accoltare, ed andandoci paghino mezzo grosso per bestia, e le bestie grosse non ci possano andare dal tramontare sino alla levata del sole, nè pernottare in dette colti, a riserva delle bestie da soma, che vi possono pascere bensì legate, che non possano far danno, e contravenendo paghino un giulio per

ciaschedun a bestia grossa, e levato poi che saranno le accolture non vi passino nè anche pernottare se prima li Priori pro tempore residenti non domanderanno licenza al Podestà, che sarà pro tempore.

Porci

9º Item che li porci che si allevano come si dice a mano non paghino cosa alcuna anche nelle Colli, purchè vengano legati, ancorchè vi siano greppe ed accolture, ed in evento che vi dessero danno, ovvero fossero tenuti sciolti paghino la pena come sopra nel prossimo precedente capitolo.

Orti

10º Item che pel danno dato negli orti per le bestie grosse si paghi dieci carlini per bestia, e per le minute si paghi un carlino per bestia.

Prati usati

11º Item che non si possa dar danno nei prati usati dalle calende di marzo sino che sarà levato via il fieno sotto pena di dieci carlini per ciaschedun a bestia grossa, ed un carlino per bestia minuta, e in altri tempi paghino la pene secondo si pagano in luoghi dove saranno detti prati.

Prati Nuovi

12º Item che in evento alcuna persona volesse far prati

12.º Nuovi debba far bandire per il castello della Penna secondo il solito, ed in evento di danno dato dalle calende di Marzo sino che sarà levato il fieno si paghi un grosso per bestia grossa, e la metà per la minuta per li primi tre anni, quali passati s'intenda fatto usato, e si paghi di pena conforme al precedente capitolo.

Pagliari

13.º Item che per danno dato nelli pagliari, pagliarozze, o mucchi di paglia, si paghi un grosso per bestia grossa e mezzo grosso per bestia minuta, e mentre dassero danno nell'ara le bestie porcine a caravugliare, paghino quattrini sei per porco.

Campani

14.º Item che quelli li quali hanno li bovi e giovenchi domati, per ogni paro debbano fargli portare almeno un campano, e avendone un solo debba fargli portare un campano, e quando ne avesse tre debba farli portare almeno un campano fra tutti tre, ed in evento di contravenzione paghi il padrone un carlino per campano che mancherà, e il campano debba essere sonante senza artificio alcuno, per il quale resti impedito il suo suono naturale, ed in evento che vi sia fatto artificio per il quale non suoni o non faccia il suo suono naturale debba pagare il doppio della sudetta pena.

L'obbligo di portare detti campani s'intende incominciare da mezzo mese di Aprile per sino a tutto il mese di Decembre, e debba precedere il bando per parte dei Guardiani passato la metà di detto mese di aprile, altrimenti per non portar detti campani non si paghi pena alcuna.

Delli danni dati manualmente

15° Chi darà danno manualmente in cogliere uva o agresta o qualsivoglia altra sorta di frutti dentro le vigne paghi tre giuli per ciascheduna volta, e chi coglierà uva o agresta o qualsivoglia altra sorta di frutti in altri luoghi fuori delle vigne paghi bajocchi cinque per ciascheduna volta, purchè tanto nelle vigne, quanto altrove non porti fuori della vigna o luogo dove cogliesi detta uva o agresta, ovvero frutti più di tre grappi di uva o agresta, e portando più di tre grappi d'uva o agresta fuori di detti Luoghi, sino al numero di otto grappi, paghi un giulio per grappo, computati li detti tre giuli, portandone via oltre i detti otto grappi, fino al numero di dieci inclusive paghi due scudi, e portandone da dieci grappi in su, paghi la pena ad arbitrio dell' Ill Sig Padrone. Il medesimo s'intenda circa li padroni delle uve ed agreste, ai quali sia lecito portar via dalla vigna o luogo dove la coglieranno sino al numero di dieci grappi, e portandone di più, paghino la pena come li altri è ordinato di

sopra, e quelli che faranno danno nelli frutti dentro le vigne portandone fuori sino al numero di dieci eccetto delle corase, visciole, e marasche, delle quali ne possa portare sino alla quantità di una pettata paghi oltre la suddetta pena, e portandone fuori oltre d.º numero e quantità sino al numero di cinquanta, e circa le corase, visciole e marasche oltre a d.a pettata, sino alla quantità di una altra pettata paghi la pena di due scudi, e se porterà via oltre detto numero e quantità paghi di pena ad arbitrio come sopra. Quegli poi che coglierà detti frutti in altri luoghi se porterà fuori del luogo dove li coglierà fino al numero di dieci circa, e circa le corase e visciole sino alla quantità d'una pettata paghi un giulio, e portandone fuori oltre detto numero e quantità sino al numero di cinquanta, e circa le corase e visciole e marasche sino alla quantità di due pettate paghi due scudi e da d.º numero, e pettate e quantità in su paghi la pena ad arbitrio come sopra.

16) Item che chi coglierà qualsivoglia sorte di ortaglie, erbe, e qualsivoglia sorte di frutti, uva e agresta, paghi giuli tre per volta, e circa il cogliere l'erbaggi e lattughe nelle vigne similmente si paghi giuli tre, e se porterà via l'uva, agresta od altri frutti paghi la pena conforme alla quantità che por-

terà fuori conforme è stato stabilito nel prossimo precedente ca-
pitolo intorno a quelli che porteranno fuori dalle vigne uva agre-
sta e frutti. E quello che porterà fuori dalli detti orti cime
di cavoli sopra a tre cime sino a dieci cime paghi due scudi,
e da dieci cime in su paghi la pena ad arbitrio come sopra,
e delli altri erbaggi portandone fuori più di tre brancate sino a
sei brancate paghi due scudi, e sopra sei brancate paghi la pe-
na ad arbitrio come sopra; e circa alle cipolle, scalogne, po-
mi e simili portandone fuori oltre venti capi sino al nume-
ro di cinquanta, paghi due scudi, e da cinquanta in su
ad arbitrio come sopra. Mentre poi portasse via da d.°
orto tre meloni sino a dieci, paghi scudi due, e da
dieci in su ad arbitrio come sopra; e le cucuzze cocome-
ri caboli ed altre cose simili sopra la somma di dieci
fino a venti paghi due scudi e da d.ª somma in su
paghi come sopra.

Dichiarazione sopra gli orti

Item si dichiara che li orti s'intendano quelli orti,
cioè quelli luoghi che sono e saranno nelli ristretti caseli,
o possessioni riservate, e che essi luoghi ad uso di orto sia-
no colla fratta intorno, nelli quali vi siano almeno tre sor-
ta di erbaggi soliti a tenersi negli orti, e quando in detti
orti non vi sarà alcuna sorta di erbaggi o ortaglia non

paghi per dar danno in quello la pena come orto, ma come casali, rivetti o possessioni conforme al luogo come sarà.

18. Item che li orti di meloni, cipolle ed agli, ed altri pastini mentre saranno nelle contrade riservate e seminate, s'intendano per orti, e si paghino le pene in qualità di orti, purchè il paese piantato a orto non sia meno di mezzo quarto di terra unitamente, e li orti fatti fuori delle contrade riservate e seminate siano a rischio di quelli, che li faranno, e non si paghi niente di pena o di emenda tanto per danno di bestie, quanto manuale.

19. Item chi cogliesse ghianda in qualsivoglia luogo sino alla quantità di un ottarolo paghi di pena un grosso, e da un ottajolo sino ad un quarto paghi tre giuli, e da un quarto sino a mezzo rubbio paghi due scudi, e da mezzo rubbio in su paghi la pena ad arbitrio come sopra.

20. Item chi cogliesse oliva in luogo, che non fosse stata colta dalli padroni cogliendone sino ad un ottajolo paghi di pena un giulio, da un ottajolo sino ad un quarto paghi due scudi, e da un quarto in su paghi la pena ad arbitrio come sopra

Item chi rompesse macchia o fratta di vigna o rivetto di vigne e di orti paghi tre giuli per volta, e chi rompesse ma-

chia o fratta di altri ristretti e di casali paghi un carlino.

22. Item chi attraverserà o passerà per le vigne di alcuno dalle calende di maggio sino che sarà vendemmiato o che non facesse danno alcuno paghi un giulio per volta.

23. Item poi chi metterà strada per li seminati da altri e nelli casali e luoghi ristretti si paghi mezzo grosso per volta e per persona, in caso però che nelli seminati nelli luoghi aperti vi proceda la stima per danno per detto metter la strada, e che detta stima sia almeno di mezzo ottajolo di grano o altra biada di che sarà il seminato, e nelli casali e ristretti non si paghi pena per passarvi se non procederà la stima per parte del Padrone di essi; questo s'intenda esser sufficiente purchè detta stima sia di qualche cosa etiam minima.

24. Item che nessuno possa far erba, foglia, fronde, canuccia, nè altra sorta di erba nelli Canneti ristretti e Casali alla pena di mezzo grosso per volta, e nelle vigne dopo la vendemmia sino alle calende di maggio si paghi similmente mezzo grosso per volta e dalle calende di maggio per tutte le vendemmie si paghi un carlino per volta.

25. Item che nessuno possa tagliare alberi fruttiferi dal padrone nelli beni di altri alla pena di un ducato per ciascun albero, e tagliando i rami dalla corona in su debba pagare di pena tre giuli per ramo, e per tagliare frasca o foglia dalla corona in giù paghi bajocchi cinque in tutto

e alberi fruttiferi s'intendono anche gli olmi o altri alberi che
servissero per le viti o pergole, ed anco gli albucci e Salci.

26 Item che nessuno possa tagliare alberi infruttiferi nelli beni di
altri alla pena di un carlino.

27. Item che nessuno possa fare o pigliare legna morte nelli beni
di altri alla pena di un grosso.

28. Item che li padroni possano accusare quelli che daranno dan-
no nelli loro beni e li sia creduto con il suo giuramento,
per la pena che non ecceda la somma di un carlino ed altret-
tanto di emenda, e con il pegno, o con un testimonio degno
di fede possa accusare per qualsivoglia somma tanto di pe-
na quanto di emenda.

29 Item che chi ricusasse dare il pegno al guardiano caschi
in pena di tre giuli per ciascheduna volta, e sia creduto al
Guardiano o Padrone con il giuramento, ed almeno con
un testimonio.

30 Item che dalla festività di S. Maria di Agosto, sino che
durerà tutto il tempo delle vendemmie li Padroni debbano
attaccare, e far portare l'uncino alli lor cani, e trovandosi sen-
za uncino per le vigne o ribelli li padroni de' cani paghi-
no un carlino per ciascun cane, che sarà trovato in detti
luoghi senza uncino.

31 Item che nessuno possa dar licenza che se li faccia danno
nelli suoi beni nè con bestie, nè manualmente, se prima non avrà

12. fatta scrivere detta licenza dal Podestà che sarà pro tem
pore

32 Item che tutte le pene di altri danni, che non si contengono nelli presenti capitoli s'intendano conforme allo statuto e si proceda da simile a simile.

33 Item che delle suddette pene per danni dati da bestie allorchè accadrà mandar bollette, e farle pagare si debba detrarre la quarta parte, e per danno dato manualmente si paghi l'intiero come sopra.

Delli Danni dati nelli beni della Corte

34. Che nessuno possa tagliare per far legna nè verde nè secca di qualsivoglia sorte, nè cavar piante o alberi di ciascuna sorta nella macchia dei Canali sotto la pena di scudi dieci per ciaschedun volta, ed ognuno possa accusare il dannificante e la pena si applichi per un quarto all'accusatore, un quarto al Podestà, ed il resto alla Camera dell'Ill Sig Padrone.

35 Item che nessuno possa tagliare nè cerque, nè cerri, nè altra sorta di alberi tanto fruttiferi quanto infrutti-feri, nè piccoli, nè grossi nella Bandita Grande S. Lucida, Selva guardata, e Scotolina sotto la pena a chi li taglierà del padrone di scudi dieci per ciasche dun albero, e li rami scudi tre per ramo, eccettuando

però li lavoratori di detti luoghi, quali pel servizio delli loro campi possono stirpare, e smacchiare macchie basse per servizio di coltivar le terre, e possono ancor tagliare la frasca dalla corona in giù pel servizio delli lor bovi senza far danno all'albero.

36. Item chi darà danno nella bandita di S. Lucida mentre sarà bandita paghi due giuli per bestia tanto minuta che grossa

37. Item chi darà danno nella bandita grande in qualsivoglia tempo mentre sarà bandita paghi due giuli per qualsivoglia bestia tanto grossa che minuta.

38. Item chi darà danno con bestie di qualsivoglia sorte nel Giardino, Vigne, Canneti dell'Ill. Sig.ri Padrone paghi due giuli per ciascheduna bestia che vi passasse o entrasse, ~~ancor-~~
chè ~~non~~ vi facesse danno; paghi due giuli per volta per ciascu-
2 na bestia tanto minuta che grossa

39 Item chi passerà per il giardino di sua Sig.ria Ill. paghi giuli due per ciascheduna volta, ed anco per ciascuna bestia che vi passasse o entrasse, ancorchè non vi facesse danno paghi due giuli per volta.

40 Item chi darà danno manuale di qualsivoglia sorte nel Giardino, Vigne e Canneti dell'Ill. Sig. Padrone, paghi la pena ad arbitrio di S. Sig. Ill.

41. Item chi stenderà li panni nelle fratte e macchie del Giardino della Corte paghi giuli due per ciascuna volta quando si vada a stendere nella banda di dentro di d.o giardino.

42 Item che nessuna persona possa andare a lavar panni nelle fontane longa e tonda vicino alla Terra, nè anco alla fontana di Marattello sotto pena di giuli due per ciascheduna volta e persona; nè meno si possa sporcare acqua da d.a fontana tonda per lavare o far bucata, nè tenere panni nelli Marelli di d.e fontane sotto la medesima pena.

43 Item che nessuna persona possa lavar panni, o beverar bestie, o far qualsivoglia immondizia nella Fontanella vicino alla Grotte dell' Ill. Sig. Padrone sotto la medesima pena.

44. Item che ad ognuno e persona sia lecito accusare i danni ficanti nelli beni della Corte, e delle Fontane, ed in tal caso l'accusatore guadagni il quarto della pena.

45. Item che li minori di anni dieci non siano tenuti a pena alcuna per qualsivoglia danno manuale, ma solo siano tenuti all' emenda del danno.

46 Item che d.o guardiano, che pro tempore sarà, sia tenuto accusare tutte e singole persone e bestie che trovarà a dar danno nelli luoghi che saranno sotto la sua guardia sotto la pena di due scudi per ciascheduna volta in caso di

contravenzione, da applicarsi un quarto all'accusatore, un quarto al potestà, ed il resto alla Camera dell'Ill.mo Sig.r Padrone.

47 Item che il d.o Guardiano trovando persone o bestie a dar danno si debba far dare il pegno dal Padrone o Pastore di d.e bestie nel luogo stesso dove si troverà a far danno, il qual pegno sia riconoscibile, e non possa pigliar per pegno, se non cortello, varello, roncio, accetta, casacca, sacchetto, giubbone, cappa, zaini, e mantelle, fucili, cinturini o fazzoletti, o non avendo nulla di queste cose, si faccia dare la camicia, eccetto che dalle donne, quali oltre i suddetti pegni possino dar per pegno pancelli, pezzette e torcelle, e pigliando altri pegni che li sopradetti, l'accusa sia invalida e nulla.

48 Item che trovandosi a dar danno bestie di qualsivoglia sorte, e non avendovi il padrone o Pastore di d.e bestie il Guardiano possa rimenare d.e bestie e consegnarle alla Corte, ma in evento che trovasse per strada nel rimenarle alcuna persona, debba consegnarle a quel tale che troverà.

49 Item che il Guardiano non trovando il dannificante possa in termine di otto giorni dopo che sarà stato fatto stimare il danno dalli padroni della cosa dannificata farne inquisizione, e passato detto termine, o non procedendo d.a stima, non si possa ad istanza di d.o Guardiano procedere per via d'in

quisizioni, e procedendo d.a stima, e facendosi l'in-
quisizione quelli che saranno accusati in d.e inquisizioni non
siano obbligati a pagar pena, nè emenda di alcuna
sorte se l'accusa non si confronterà colla stima circa
la qualità del danno e delle bestie e persone che avran-
no dato il danno, ed il luogo dove sarà dato il dan-
no, e facendosi l'inquisizione dai detti guardiani in
altra maniera che nella forma e tempo sopra spe-
cificati, le inquisizioni siano nulle, e li accusa-
ti in esse non siano tenuti nè a danno, nè ad emen-
da di sorta alcuna.

50 Item che li padroni dannificati, che faranno stimare
le cose loro dove li sarà stato dato danno, debbano fra
il termine di due giorni dopo fatta la stima denunciar-
lo al Podestà, che sarà pro tempore, e far notare d.a
denuncia nel libro dei danni dati con specificare il
luogo, la qualità del danno, altrimenti esso padrone
non possa pretendere l'emenda stimata in d.a stima nè
dal Guardiano, nè da altra persona.

51 Item che il Guardiano non possa menar con se, men-
tre va guardando le cose sottoposte alla sua guardia,
alcuna persona che non sia suo compagno nella guar-
diania sotto pena di tre giulj da applicarsi al Po-
destà che sarà pro tempore.

52. Item che in evento che il Guardiano, sua famiglia, o suo bestiame dassero danno o contravenissero in alcun caso delli sopradetti debbano pagare la pena al doppio secondo il danno che sarà dato, e la pena che si trova espressa nelli precedenti capitoli senza diminuzione alcuna, e sia lecito ad ognuno accusare il detto guardiano, sua famiglia e suoi bestiami, e sia creduto all'accusatore con un testimonio, e l'accusatore guadagni il quarto della pena.

53. Item che mentre il guardiano rimenasse bestie ingiustamente caschi in pena di due scudi per volta.

54. Item che in evento detto Guardiano facesse alcuna accusa falsa sia castigato conforme ordinano le leggi.

55. Item che trovando il Guardiano qualcuno a portar via grascie fuori del Territorio della Penna senza licenza lo debba accusare, e fare che la Corte ne abbia notizia sotto pena di uno scudo per ciascheduna volta, qual pena per la metà sia della corte, un quarto del Podestà, e l'altro dell'accusatore, al quale sia creduto con il suo giuramento.

56. Item che il Guardiano al tempo delle uve ed agreste possa cercare ognuno tanto nella porta quanto nelle strade come li piacerà, e trovando il numero di più delli tre grappi, debba accusarlo, e l'accusato paghi la pena conforme si è detto di sopra, e chi non si lascerà

cercare, caschi in pena di tre giuli per volta, e si creda in ciasche duno delli detti casi al Guardiano con il pegno, o con un testimonio.

57. Item che il Guardiano sia tenuto in termine di quattro giorni dal dì, che avrà trovato a dar danno far l'accusa al Podestà, ed in evento del contrario, l'accusa sia nulla, ed il Guardiano caschi in pena come se non avesse fatta l'accusa.

58. Item che il Podestà sia tenuto fra il termine di dieci giorni dal giorno dell'accusa mandare la bolletta, e li accusati abbiano termine otto giorni dal dì, che li sarà mandata la Bolletta a difendersi se avrà leggittima difensione, e passato detto termine non facendo difesa alcuna, o facendola che non sia di rilievo, non siano più intesi, ma siano costretti a pagare il contenuto nelle bollette.

59 Item che tutti li danni, malefizi e delitti espressi nei precedenti capitoli commessi di notte raddoppi la pena stabilita rispettivamente in ciascun caso come in essi.

60 Item che chi darà danno in qualsivoglia modo, oltre la pena come sopra, debba pagare anco l'emenda al dannificato.

61 Item che il Potestà che sarà pro tempore debba avere il quarto in tutte le pene contenute nelli presenti Capitoli, purchè riscuota l'intiero di ciascheduna pena, e di quelle pene che non saranno riscosse interamente non ne debba avere partecipazione alcuna.

62. Item che il Podestà, che sarà pro tempore non debba dare cosa alcuna delle pene per la porzione spettante al Guardiano, che esso Podestà riscuoterà dalli accusati, se prima la Corte non sarà sodisfatta interamente del suo, che pagheranno alla Corte per il danno dato, altrimenti oltre l'obbligo di essi Guardiani a favore di detta Corte, possa essa Corte farsi pagare dal detto Podestà quel tanto, che averà dato alli Guardiani.

63. Item che in evento che il Guardiano mettesse nelle inquisizioni per testimoni li padroni delle cose dannificate, e la famiglia di detti Padroni, li medesimi, e loro famiglia non siano creduti contro li accusati, se non per tutto la somma e valore di un carlino, ed altrettanto per l'emenda, ed in evento che detti Padroni e famiglie accusassero se stessi, li Guardiani non possano pretendere per l'emenda da essi Padroni, e lor famiglia se non sino alla quantità di boccali tre di mosto, in evento che il danno sia nell'uva, e sino al valore di bajocchi cinque, in evento, che il danno sia in qualsivoglia altra cosa.

64. Item che non si possono indurre per testimoni nelle inquisizioni ed accuse li minori di anni undici, nè meno le zitelle, ed in caso che s'inducessero, non si debbono esaminare, ed esaminandosi non facciano fede alcuna

R. ARCHIVIO di STATO in ROMA BIBLIOTECA

Convenzioni
fra la Comunità della Penna e l'Illmi Sig.ri Padroni che sono stati pro tempore, che sono di presente e che saranno per lo avvenire

65. Che tutte le opere, che bisogneranno per servizio della Corte debbano andare sotto pena di due giuli per ciascheduna volta, o persona di quelli che saranno comandati, e che mancheranno di andare, e per mercede dell'opera a quelli che vi anderanno se li debba dare dalli Fattori della Corte alli uomini un carlino per uomo il giorno, quattro libbre di pane, e due boccali di acquato dal tempo, che si comincierà a trovare detto acquato sino a mezzo maggio, e dopo un boccale di vino per ciascheduno uomo e giorno, e della quantità di salario, pane, acquato e vino se li debba dare in qualsivoglia tempo dell'anno; eccetto però, che mentre fossero opere per mietere per la Corte, in tal caso si faccino le spese ed un giulio il giorno, e nell'ara se li dia un carlino, e le spese il giorno per ciascheduna opera di uomo, ed alle opere delle donne si debba dare la metà di quello che si da alli uomini come sopra.

66. Item che tutti li uomini della Penna e suoi abitatori debbano andare per servizio della Corte tanto in camminare dove saranno mandati, quanto in fare altre cose, che li saranno comandate pel servizio di essa Corte sotto pena di due giuli per volta,

e mentre detti uomini per servizio di detta Corte tanto in camminare, quanto in fare altro vi mettessero giornata finita, da detta Corte se li debba dare la spesa ed il Salario o mercede conforme si è detto di sopra, e se la giornata fosse di festa, se li debba dare le spese solamente, conforme si è detto; ma in evento la giornata non fosse finita se li debba dare solo le spese per metà del tempo, che averà messo in servizio della Corte.

67. Item che tutti quelli che abiteranno nel Castello della Penna e suo territorio siano obbligati dare pel servizio della Corte li Pollami che li bisogneranno, cioè li polastri alla ragione di bajocchi cinque il paro di ogni tempo, le galline un giulio l'una, le pollanche un carlino l'una, li Capponi bajocchi quindici l'uno di ogni tempo, li capretti alla ragione di un giulio l'uno di ogni tempo, e le starne in ragione similmente di un giulio l'una in ogni tempo mentre vi anderanno a caccia con licenza.

68 Item che si debbano dare anche tutte le opere con le bestie che bisogneranno per servizio della Corte sotto la medesima pena di due giuli per ciascheduna bestia, che mancherà di andare essendo comandata, e debba avere in ogni tempo dell'anno per la vettura alla ragione di

bajocchi cinque per bestia somarina e bajocchi sette e mezzo per bestia cavallina il giorno per quelle che anderanno per servizio di essa Corte.

69 Item che quelli che saranno comandati a cogliere le olive della Corte ci debbano andare sotto la medesima pena di due giuli per ciascheduno, che mancherà; ed a quelli che ci anderanno per loro mercede se li debba pagare dal fattore dell' Ill.mo Padrone a ragione di bajocchi quattro per quarto di oliva che ciascuno coglierà senz' altra spesa.

70 Item che la Comunità debba fare ogni anno una fornace di Calce per servizio della Corte con fare le legna nelli beni di essa Corte e dove gli sarà assegnato dalli fattori di essa, con tagliar legna, cavar la pietra, condurre tanto la legna che la pietra alla fornace e fare tutto quello che bisogna a spese di essa comunità, e la detta Corte debba solamente pagare il Maestro che farà la volta, e far le spese alli fornaciari mentre la coceranno, e pagare le giornate a detti fornaciari a ragione di bajocchi sette e mezzo il giorno, e la detta Comunità anco conduca a sue spese detta calce dove comanderà la Corte.

71 Item che quelli che faranno il lavoreccio del Castello della Penna e suoi abitatori siano tenuti dare gratis ogni anno un opera di bovi per ciascheduno lavoratore alla Corte, ed anco una soma di paglia per ciascun lavoratore, e li altri che non faranno lavoreccio, ma lavorono nelli beni della Corte e vanno sotto nome

di zapparoli siano tenuti dar la quarta parte della pa=
glia, che raccolgono nelli beni della Corte, e della Corte
conduca della paglia tanto dei lavoratori quanto delli zap=
paroli dove vuole alle spese di essa Corte, e mentre da
detti lavoratori se li darà della opera de' bovi, la Corte
sia obbligata a far le spese a quello, che vi lavorerà con
darli la quantità di pane, vino o acquato come si è detto
di sopra alle altre opere della Corte. Ed inoltre detti lavo=
ratori siano tenuti dar tante opere d'aratro alla Corte quante
le bisogneranno, e la detta Corte sia obbligata farli le
spese come sopra, e pagargli le opere a ragione di bajocchi
venti il giorno per opera.

Capitoli della Mola e Forno

12 Che tutti li uomini ed abitatori della Penna e suo terri=
torio siano obbligati andare a macinare tutto il grano, che
dovrà servire per loro uso, e della lor famiglia tanto raccolto
in detto territorio quanto raccolto fuori di detto territorio
alla mola dell' Ill.mo Sig. Padrone posta a Rio di detto
luogo sotto la pena di un ducato di carlini dieci per ciasche=
duna persona e per ciascheduna volta da applicarsi alla
Camera dell' Ill.mo Sig. Padrone per la metà, un quarto al=
l'accusatore, e l'altro quarto al Podestà; ed in ogni modo sia
tenuto pagare la solita molitura al Molinaro di detta Mola

come se vi avesse macinato, ed in evento che detta mola per qual sivoglia difetto non potesse macinare, quelli che averanno farina non possano andare a macinare fuori durante la farina che averanno, e finita che sarà la farina in detto evento possano andare a macinar fuori di detto territorio dove li piacerà due quarti di grano, e più e meno secondo il bisogno della persona, che vorrà andare a macinar fuori, con licenza però del Podestà e Molinaro, che pro tempore saranno, sotto la medesima pena di un ducato e molitura come si è detto in evento di contravenzione. Così si debba osservare tante volte quante volte sarà di bisogno; e quelli particolari che compreranno grano fuori del Territorio di detto luogo possano sino alla quantità di mezzo rubbio solamente e non più macinarlo in altra mola che nella suddetta senza incorso di pena e senza pagare detta molitura al detto molinaro, e di dette pene un quarto sia del Podestà, l'altro dell'accusatore, ed il resto della Camera.

23 Item che il Molinaro di detta mola possa pigliare per molitura solamente a ragione di coppetelle quattro per rubbio colla solita coppetella di rame usata sino al presente in detta Mola.

24 Item che tutti li uomini abitanti nel Castello della Penna e suo Territorio siano tenuti andare a cuocere il pane, che li sarà necessario per uso loro e di lor famiglia nel Forno dell'Ill. Sig. Padrone dentro detto Castello sotto pena di cinque giuli mentre lo cuocessero altrove senza licenza del Fornaro, e il solito fornatico al Fornaro.

Capitoli del Macello

75. Che il macellaro che sarà pro tempore possa tenere nel territorio della Penna sino al numero di bestie cento minute per uso di detto Macello, purchè non faccia danno, al quale sia lecito andare pascolando per tutto il territorio della Penna, eccettuate le bandite dall' Ill.mo Sig. Padrone, mentre saranno bandite, e nelli Casali, o Ristretti vi possa andare a pascolare solamente nelli mesi di decembre, gennaro, e febbraro, nelli luoghi però, e mentre non vi siano ghiande ed oliva, e nelle vigne non vi possino andare in alcun tempo se non in caso di necessità, ed in tal caso debba dimandare licenza al Padrone, ed andando a pascere nelli luoghi e tempi proibiti, paghi la pena conforme alli capitoli dei danni dati, e l'emenda.

76 Item che il macellaro debba dare le carni per due quattrini meno la libbra del prezzo, che si metterà pro tempore nella città di Amelia.

Capitoli della Pizzicheria ed Osteria

77 Che il pizzicarolo sia obbligato tener olio, carne salata, cacio, e la Quaresima almeno due sorte di salami, e dette robbe vendere per il prezzo che pro tempore venderanno li Pizzicaroli di Amelia, ed in caso di contravenzione tanto in tenere

dette robbe, quanto in venderle contro li detti prezzi, caschi in pena di giuli due da applicarsi un terzo all'accusatore, un terzo al Podestà, e l'altro alla Camera dell'Ill.mi S.ri Padrone

78 Item che nessuno del Castello della Penna possa comprare uova per rivenderle ai forestieri per portar fuori dal territorio di detto luogo, ne cavar uova da detto territorio sotto la pena di uno scudo per un terzo all'accusatore, un terzo al Podestà, e l'altro alla sudetta Camera.

79 Item che l'Oste debba tenere vino da vendere per il prezzo che li sarà posto dal Podestà, e Sanitori della detta Comunità, che saranno pro tempore, ed a tale effetto ogni volta che comprerà esso oste vino per vendere debba portare la fede di quanto lo averà pagato, acciò li si possa mettere il prezzo da detti come sopra, che non possa guadagnare più di quattro giuli per soma colli Terrazzani, ed otto giuli per soma colli forestieri. Ed a detta ragione, e non più si debbono ponere li prezzi dalli sudetti, ed in evento di contravenzione paghi giuli tre di pena d'applicarsi come sopra.

80 Item che l'Oste non possa metter mano a vender vino di alcuna botte senza licenza di detto Podestà, e Sanitori, i quali prima che li diano detta licenza, li debbono porre li prezzi, e sigillar la botte sotto la detta pena d'applicarsi come sopra.

81 Item che nessuno della Penna possa vender vino a minuto

senza licenza del Podestà o delli detti Granitori sotto la pena di 5. giulj da applicarsi come sopra, ed in evento di licenza lo debba vendere un quattrino nero la foglietta di quello ven derà l'oste alli Terrazzani, e colle misure aggiustate, e non lo possa vendere alli forestieri: sotto la detta pena da appli carsi come sopra.

83 Item che nessuno possa comprar vino, olio, carne salata, cacio, o salumi per rivendere a minuto, eccetto che li salami fuori del tempo della Quaresima sotto la pena di uno scudo da applicarsi come sopra.

84. Item che quelli che venderanno le uova al Pizzicarolo debba no dare un uovo di più per ciascheduna grosso di uova, e detto pizzicarolo debba dare per servizio della Corte le uova a ragione di quattro uova a bajocco.

85. Item che nessuno possa cavare da detto luogo grascia di qualsivo glia sorte senza licenza del Podestà di detto luogo, e del suo Granitore sotto pena di giulj cinque da applicarsi come sopra.

86. Item che in evento detto Pizzicarolo non trovasse a compra re, o non potesse cavare alcuna delle cose suddette dalli luo ghi dove si vendono le dette robbe, portandone fede non sia tenuto a pena, mentre non tenesse quelle cose che non può com prare o cavare

Capitoli in materia dei danni dati, e pene stabilite per li Polli d'India, o siano Gallinacci

87. In primis che nelle ghiande mentre il frutto è in terra, intendendosi da S. Angelo di settembre sino a tutto carnevale, debbano pagare mezzo bajocco per pollo d'India al padrone di dette ghiande per il danno che riceve, ed altro mezzo bajocco di pena spettante a chi si deve, che in tutto è un bajocco per capo di animale.

88. Nelle uve cominciando da S. Bartolomeo di agosto sino a mezzo ottobre debbano pagare bajocchi due per capo di pollo spettanti al padrone di dette uve, e bajocco uno e mezzo di pena spettante a chi si deve, che in tutto è bajocchi tre e mezzo per capo di pollo.

89 Nelle olive cominciando dai Santi Simone e Giuda d'ottobre sino a tanto che le dette olive siano colte debbano pagare bajocco uno per capo di pollo per il danno spettante al padrone di dette olive, ed inoltre mezzo bajocco per pena spettante a chi si deve, che in tutto è bajocco uno e mezzo per capo di animale.

90 Nelli grani, biade, orti, ed altri simili cominciando dalli venti di maggio per sino a tutto il tempo della raccolta, cioè tanto avanti mietitura quanto nel tempo che le gregne e varconi stanno in terra debbano pagare bajocco uno per capo spettante al padrone di detti

grani o biade o altro per il danno, e di più per pena spettante a chi si deve mezzo bajocco per capo di pollo, che in tutto è bajocco uno e mezzo per capo di animale.

91. Trovandosi in fine detti animali nelli casali e vigne, etiam in tempi, che non vi siano frutti, debbano pagare bajocchi cinque per Soccia di pena spettante a chi si deve, purchè non vi sia danno alcuno per il padrone di detti luoghi, e la Soccia s'intenda da venti polli in su, come per esempio se fossero quindici o diciotto non debbano pagare cosa alcuna, nè s'intenda per Soccia, ma arrivando a venti s'intenda Soccia.

Capitolazioni seguite tra l'Ill.ma Comunità di Orte e questa Ill.ma Comunità della Penna sopra i danni dati, fin dall' anno 1570 —

Le bestie grosse di qualsivoglia sorte trovate a dar danno nei Territori del Vicino, così quelle del Convicino nel nostro territorio incorra in pena di bajocchi tre per ciascheduna bestia grossa; le bestie minute in bajocco uno, e per qualsivoglia Soccia in giuli tre, e la Soccia s'intende di 25. bestie minute in su, o per qualsivoglia quantità s'intenda una Soccia.

Notizia delli ₰ 250 dati alla Comunità della Penna dall' Ill. Sig.ri Marchesi Orsini Padroni

Fin dall'anno 1600 la f. m. di Corradino Orsini diede a questa Comunità della Penna scudi duecento in ricompensa delli tre pasti, che era solito farsi dall'Ill. Sig. Padroni ogni anno a tutto il popolo, cioè la Vigilia di Natale di Nostro Signore Gesù Xsto, la mattina del primo di Maggio, e la mattina della festa di tutti i Santi, con legge di doversi erogare una tal somma nella compra di tanto grano per distribuirsi al popolo.
Inoltre la f. m. di Orazio Orsini fin dal 14 gennaio 1620 donò a questa Comunità scudi cinquanta per la compra di tanto grano, e di aggiungerlo all'altro comprato con li sud. delli ₰ 200, affine il tutto fosse dato per imprestanza al Popolo. E come il tutto si rileva dal vecchio statuto.

Memoria

della fiera e mercato concessa alla Comunità della Penna dagl'Ill. Sig. Marchesi Padroni

Fin dall'anno 1696 per l'istanza promossa dai pubblici rappresentanti della Penna all'Ill. Sig. Marchesi Padroni Domenico Maria Orsini di f. m. per avere la libertà nel

vendere e comprare tanto nella Festa del Glorioso S. Valentino Protettore, che della Madonna SS.ma della Neve con un giorno almeno avanti, ed uno dopo delle Feste, li medesimi accordarono con il seguente rescritto, come dallo Statuto originale C. 128.

Si concede ampla licenza alla nostra Comunità della Penna, et ad ogni altro forestiero di poter formare o fiera o Mercato pubblico dentro la medesima Terra della Penna, et anche nei suoi borghi fuori della Porta Principale per sei giorni del l'anno, cioè uno avanti ciascuna delle sopradette Feste, et uno dopo, inclusivo anche quello di dette solennità.

Dato nella Penna nel nostro solito Palazzo questo di 25 Ottobre 1696.

Domenico Maria Orsini

Gio. Corrado Orsini

In nomine Dei Amen

Quae quidem omnia ut supra descripta et adnotata fuerunt in presenti Statuto ex fida manu de meo consensu extracta ex originali Statuto mihique exhibito per Ill.mi Adm. Priores Presidentes Comitij Tergesti Terrae Pinnae de Mt. S. Congregationis Boni Regiminis sub data sexta diebus 6.a Junij 1795 et 24 Octobris 1795 atque eisdem Rev. exhibentibus restitui una cum consignatione presentis Copiae nulla penes me relicta copia, facta prius cum pt.o originali diligenti collatione in omnibus et per omnia concordare inveni, salvo semper

In quorum fidem ac. Datum Pennae hac die 13a Xbris 1795. ———

Ita est Crescentius Torquati Not. Pub. D. Pennae Deputatus a prelaudata S. Congreg. in fidem

L'anno mille settecento novantacinque fu approvato dal pubblico Consiglio nel mese di Decembre il dì 13. Approvato li 31 Marzo dell'anno mille ottocento dieci a tenore del Bollet. N. 22

Ragnoli Aggiunto

Penna 27 Maggio 1874.
Visto per copia conforme all'originale esisten-te in questo ufficio comle di Penna in Teverina

Il Sindaco
F. Patriotti

COMUNE DI PENNA

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA BIBLIOTECA

In quorum fidem [illegible] [illegible] die 15

Xbris 1795.

[illegible]

[illegible]

L'anno mille settecento novantacinque [illegible] nel

pubblico Consiglio nel mese di Dicembre [illegible] 13.

approvato li 24 Marzo dell'anno mille settecento

[illegible] [illegible] 22

[illegible] Approvato

Vienna 24 Maggio 1814.

Visto per copia conforme all'originale [illegible]

te in questo ufficio [illegible]

[illegible]

36 3020/

ARCHIVIO
R O
ST
4
BIBL